

IL DEBITO DELLO STATO ITALIANO VERSO GLI ESULI GIULIANO-DALMATI

Antonio Ballarin
Roma, maggio 2017



Il presente lavoro sintetizza ed integra quanto realizzato nel pamphlet di **Silvio Stefani**: *Beni e diritti dei cittadini italiani nei Territori ceduti alla Jugoslavia ai termini del Trattato di Pace di Parigi*; Trieste, dicembre 2000.


Negli anni, **gli esuli Giuliano-Dalmati sono stati oggetto di vessazioni continue**, non solo per l'oblio subito e la discriminazione della propria storia ed identità - riparate, in parte, con le leggi 72/2001 e 92/2004 - ma **soprattutto per il disatteso equo e definitivo indennizzo che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere in base ai Trattati ed agli Accordi internazionali**, recepiti, negli anni nelle proprie leggi.

Si tratta di un **diritto negato** ben evidenziato anche da una sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 1970 e che attesta un **debito dello Stato italiano, ancora da corrispondere, compreso tra i 2,471 ed i 4,200 miliardi di euro**.

È una cifra che costituisce un **limite superiore** a quanto atteso e che si colloca **tra l'uno ed il due per mille, circa, dell'attuale debito pubblico** (oggi pari a circa 2250 miliardi di euro). **Una cifra non impossibile da restituire**, anche in considerazione del fatto che riguarda **debiti contratti in base ad Accordi internazionali** che l'Italia è chiamata a rispettare, per poter degnamente essere considerata nei consessi della civile società.



I confini dell'Italia prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale



Il diritto soggettivo perfetto degli esuli giuliano-dalmati



La posizione giuridica dei beni privati italiani nei Territori ceduti è determinata al punto 9 dell'Allegato XIV del Trattato di Pace di Parigi, siglato il 10 febbraio 1947, secondo i seguenti termini:

- a) **I beni degli italiani residenti nei Territori ceduti - all'entrata in vigore del Trattato di Pace - saranno rispettati come quelli dei cittadini jugoslavi.**
- b) **I beni degli italiani non residenti nei Territori ceduti saranno rispettati come quelli degli altri cittadini stranieri.**
- c) **Detti beni - di cui ai punti a) e b) - non potranno essere trattenuti o liquidati ai sensi dell'articolo 79 (cioè in compensazione delle riparazioni per danni di guerra), ma dovranno essere restituiti ai rispettivi proprietari**, liberi da eventuali misure restrittive della proprietà prese nel periodo segnato dall'Armistizio di Cassibile (3 settembre 1943) e l'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi (16 settembre 1947).

In base a tali condizioni, gli Esuli Giuliano-Dalmati vantavano un **diritto soggettivo perfetto**, cioè il **pieno diritto di proprietà sui beni situati nei Territori ceduti**.



L'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949

In violazione a quanto stabilito dal punto 9 dell'Allegato XIV del Trattato di Pace di Parigi, la Jugoslavia del Maresciallo Tito espropriò quasi tutti i beni e, successivamente, stipulò un Accordo con l'Italia per il loro **indennizzo**.

Tale Accordo, siglato il 23 maggio 1949, prevedeva la costituzione di una **Commissione mista italo-jugoslava** per la valutazione di tutti i beni espropriati ed il pagamento da parte della Jugoslavia del relativo indennizzo globale **senza alcuna deduzione** (si veda, per esempio, Colummi C., Ferrari L., Nassisi G., Trani G.: *Storia di un esodo – Istria 1954-1956*; Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1980).

La Commissione mista non portò mai a termine questo lavoro che fu, invece realizzato dall'Ufficio Tecnico Erariale, il quale stimò in **130 miliardi di lire del 1947** il valore globale per tutti i beni abbandonati nei territori ceduti.

Questa stima era una **stima fiscale prudente**, cioè **per difetto**, tanto che una Commissione di esperti della Camera di Commercio di Trieste nel 1965 accertò che **i prezzi medi generali al valore del 1938**, applicati d'imperio dall'Amministrazione dello Stato, **corrispondevano mediamente al 65% dei prezzi effettivi dei beni espropriati**.



La **legge 1064** del 5 dicembre 1949

Per dare attuazione all'Accordo stipulato il 23 maggio 1949 tra Italia e Jugoslavia in merito all'esproprio operato dalla Jugoslavia in violazione del Trattato di Pace di Parigi del 1947, **il governo italiano varò la legge n. 1064 del 5 dicembre 1949 che prevedeva un indennizzo** (*verso coloro che ne avrebbero fatto richiesta*) **nei limiti di quanto effettivamente corrisposto dalla Jugoslavia** in base all'Accordo medesimo.

Dunque, **il cittadino esule** - dopo una richiesta formale - **avrebbe dovuto essere liquidato in base a tale legge** ed in funzione dell'Accordo, **in conformità al reale valore dei beni espropriati**, stabilito dall'apposita Commissione mista e **senza alcuna deduzione sul valore complessivo del bene espropriato**, cioè per l'integrale valore del bene perduto.



L'Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950

All'Accordo del 23 maggio 1949 fece seguito l'**Accordo del 23 dicembre 1950**, riguardante la **regolamentazione delle obbligazioni derivanti dal Trattato di Pace di Parigi e degli accordi successivi**.

L'Italia si impegnava a versare 30 milioni di dollari (18,750 miliardi di lire), sul conto dei 125 milioni di dollari (78 miliardi di lire) per riparazioni di guerra e, da tale somma, veniva autorizzata a trattenere 10 miliardi di lire quale acconto sull'indennizzo per i ben italiani, in base all'art. 8 dell'Accordo del 23 maggio 1949.

La Jugoslavia, inoltre, si impegnava ad acquistare i beni liberi al prezzo di quelli nazionalizzati.

L'Accordo del 23 dicembre 1950 prevedeva, infine, la **possibilità di compensazione tra il debito per le riparazioni di guerra che l'Italia doveva alla Jugoslavia e quanto la stessa Jugoslavia doveva pagare all'Italia per i beni da essa incamerati nei Territori ceduti, in aperta violazione da quanto stabilito dal Trattato di Parigi**, in particolare in violazione dell'art. 79, punto 6, lettera f).



Le aspettative degli Esuli tra il 1950 ed il 1954

Alla fine del 1950, nonostante le violazioni del Trattato di Pace di Parigi, i contorni della vicenda dei beni perduti dai cittadini residenti nei Territori ceduti erano definiti:

- Dalla legge n. 1064 del 5 dicembre 1949,
- Dall'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, reso esecutivo con la legge 121 del 10 marzo 1955,
- Dall'Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950, reso esecutivo anch'esso con la legge 121 del 10 marzo 1955.

In base a questo scenario di riferimento **lo Stato italiano poteva detrarre il valore dei beni abbandonati nei Territori ceduti dall'indennità di guerra che doveva pagare alla Jugoslavia, tuttavia, allo stesso tempo, si impegnavano ad indennizzare integralmente i legittimi proprietari, ovvero per l'intero valore stimato di tali beni.**



Il nuovo Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954

Gli accordi del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950 non furono mai rispettati.

Piuttosto, il 18 dicembre 1954 fu stipulato un nuovo Accordo tra Italia e Jugoslavia al fine di stabilire un *regolamento di conti definitivo* per tutti i debiti ed i crediti derivanti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi.

In particolare si voleva **stabilire una risoluzione finale**, da un lato, **per il debito di guerra dovuto dall'Italia nei confronti della Jugoslavia** e, dall'altro, **per il debito della Jugoslavia, nei confronti dell'Italia, circa i beni privati dei cittadini italiani espropriati dal governo di Tito nei Territori ceduti.**

Da tale Accordo derivò che **in base alle stime dell'Ufficio Tecnico Erariale del governo italiano, la Jugoslava avrebbe dovuto corrispondere 130 miliardi di lire del 1947 per i beni espropriati.**

Di questi 130 miliardi, **85 furono usati dall'Italia in compensazione delle riparazione belliche** dovute per la guerra persa con la Jugoslavia, **nonché per ottenere l'assenso del ritorno di Trieste all'Italia.**

I restanti 45 miliardi furono usati dallo Stato italiano non solo per l'indennizzo dei beni privati espropriati, ma **anche per i beni parastatali, non previsti quali indennizzabili né dal Trattato di Pace di Parigi né dagli accordi successivi.** 9



Il debito dello Stato verso gli Esuli Giuliano-Dalmati

Dei 130 miliardi previsti per l'indennizzo dei beni espropriati dalla Jugoslavia, solo 32 furono erogati ai privati titolari di beni nei Territori ceduti.

Lo Stato italiano, quindi, avrebbe il dovere di reintegrare la differenza, ovvero 98 miliardi di lire del 1947 per pagare l'indennizzo equo e definitivo agli aventi diritto.

In tal senso la Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 1549 del 18 settembre 1970 stabilisce quanto segue: *“È noto che, mentre con i due Accordi del 1949 e del 1950, lo Stato jugoslavo si era obbligato a pagare direttamente allo Stato italiano l'indennizzo integrale di tutti i beni italiani espropriati dalla Jugoslavia (130 miliardi di lire del 1947), cosicché a tale previsione si adeguava la legge del 5 dicembre 1949, in modo che i cittadini avrebbero ottenuto il controvalore dei beni perduti secondo un criterio di integralità e di proporzionalità, viceversa, con il successivo Accordo del 18 dicembre 1954, l'indennizzo dei beni italiani venne ridotto forfettariamente a 45 miliardi, trovando la rinuncia italiana all'integrale pretesa di risarcimento la sua giustificazione nella necessità di ottenere l'adesione della Jugoslavia al riacquisto del Territorio di Trieste ed al cosiddetto Memorandum di Londra.”*

L'ulteriore vessazione dello Stato verso gli Esuli Giuliano-Dalmati



L'Italia ha poi tratto un ulteriore vantaggio dai beni degli Esuli. Le riparazioni belliche alla Jugoslavia dovevano essere pagate in un periodo di 7 anni (a partire dal 16 settembre 1947). Poiché la Jugoslavia, prima e dopo il Trattato di Parigi, con sistemi illegali aveva estromesso molti italiani dai loro beni, il Governo italiano rifiutò di iniziare il pagamento delle riparazioni belliche, portate a saldo solo con l'Accordo del 18 dicembre 1954. **L'Italia ha beneficiato, così, di circa 10 miliardi di interessi.**

L'Italia, inoltre, ha approfittato anche degli interessi sui capitali liquidati dalla Jugoslavia nel 1954, pagati solo in parte agli aventi diritto e con molti anni di ritardo, per un totale di interessi stimati, dagli esperti dalla Camera di Commercio di Trieste, in più di 24 miliardi di lire.

In sintesi, **dei 130 miliardi di lire del 1947, stimati per i beni dei Territori ceduti, 45 miliardi sono stati destinati all'indennizzo** (compresi i beni parastatali), **69 sono stati usati per compensare il debito bellico dell'Italia ed il resto (16 miliardi) per riavere Trieste.**

In conclusione, **il Governo italiano, pur avendo lucrato sull'Esodo Giuliano-Dalmata 34 miliardi di interessi con pagamenti ritardati sia del debito bellico che per gli indennizzi dei beni, ha messo a disposizione ufficialmente per gli aventi diritto solo 45 miliardi.**

La violazione della Costituzione a danno degli Esuli Giuliano-Dalmati



La rinuncia dello Stato italiano ad 85 miliardi di lire del 1947, spettanti agli Esuli in base agli Accordi del 1949 e del 1950, venne fatta per motivi di interesse pubblico generale (riparazioni belliche e riacquisizione di Trieste) e pertanto l'onere di tale spesa avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti i cittadini italiani e non solamente tra gli Esuli.

Privare gli Esuli Giuliano-Dalmati di 85 miliardi, loro assicurati dalla legge 1064 del 1949 e dagli Accordi del 1949 e 1950, costituisce un caso parallelo all'esproprio per pubblica utilità e dà luogo alla necessità di ottemperare al 3° comma dell'art. 42 della Costituzione che prevede un equo indennizzo della proprietà privata espropriata per motivi di interesse generale.

L'obbligo dello Stato verso gli Esuli Giuliano-Dalmati



Il Governo italiano ha l'obbligo di reintegrare la differenza tra quanto percepito dalla Jugoslavia (130 miliardi) e quanto effettivamente erogato (32 miliardi), vale a dire:

98 miliardi di lire del 1947

al fine di pagare l'indennizzo equo e definitivo agli aventi diritto, come stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 1970, che afferma: *“Il cittadino italiano, già proprietario dei beni nei Territori ceduti alla Jugoslavia e dal Governo di questa nazionalizzati, vanta verso lo Stato italiano un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione dell'indennizzo relativo, essendo stato predisposto, con gli Accordi conclusi al riguardo tra l'Italia e la Jugoslavia, un particolare congegno, in virtù del quale quest'ultima, invece di indennizzare singolarmente i proprietari dei beni nazionalizzati, ha versato l'indennizzo globale al Governo italiano, obbligato, pertanto, a distribuire agli aventi diritto le somme così riscosse.”*



L'attualizzazione del debito verso gli Esuli Giuliano-Dalmati

L'attualizzazione del debito dello Stato italiano verso gli Esuli Giuliano-Dalmati effettuata attraverso il sito dell'Istat*, mostra che

98 miliardi di lire del 1947

equivalgono a 4786 miliardi di lire

ovvero a 2 miliardi e 471 milioni di euro

Inoltre, in considerazioni delle valutazioni effettuate dagli esperti della Camera di Commercio di Trieste, poiché le stime eseguite dall'Ufficio Tecnico Erariale corrispondevano mediamente al 65% dei prezzi effettivi dei beni espropriati, è ragionevole porre come limite superiore per il giusto ed equo indennizzo atteso dagli Esuli Giuliano-Dalmati un valore pari a:

4 miliardi e 200 milioni di euro


* <http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/calcolo-delle-rivalutazioni>

Due ulteriori discriminazioni operate verso gli Esuli Giuliano-Dalmati



Con i beni degli Esuli Giuliano-Dalmati lo Stato italiano ha pagato le riparazioni belliche alla Jugoslavia, ovvero un debito contratto da tutta la Nazione e, quindi, è giusto che il Governo italiano restituisca quanto ha preso in *prestito* nel momento del bisogno. **Lo Stato ha un obbligo non solo giuridico, ma anche morale** verso gli Esuli Giuliano-Dalmati.

1. L'Italia ha anche perduto i beni in Tunisia, in Libia nella Nuova Etiopia e i cittadini italiani di quelle terre sono stati giustamente riconosciuti **titolari di un legittimo interesse** per il bene perduto, che può essere concesso a **discrezione** del Governo, ma che non è obbligatorio. Ebbene, **lo Stato italiano ha erogato indennizzi superiori ai quei titolari rispetto agli indennizzi finora concessi agli Esuli Giuliano-Dalmati**, titolari non di un *legittimo interesse*, ma di un **diritto soggettivo perfetto**, ben superiore ad un legittimo interesse.
2. Un'altra iniquità sulla pelle degli Esuli Giuliano-Dalmati si riscontra **paragonando il trattamento circa i beni abbandonati in Istria, Fiume e Dalmazia con i beni distrutti dagli eventi bellici**. Questi ultimi sono rivalutati con un indennizzo calcolato con il valore del bene al 1938 moltiplicato per un **coefficiente pari a 2400**. I beni degli Esuli Giuliano-Dalmati, invece, sono stati valutati calcolato con il valore del bene al 1938 moltiplicato per un **coefficiente pari a 200**.



Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati